



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016; C) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016

Art. 7

O DIFFERIMENTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza giudiziaria puo' essere rifiutata totalmente o parzialmente quando:

- a) l'esecuzione della richiesta puo' arrecare danno alla sovranita', alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali della Parte Richiesta;
 - b) l'esecuzione della richiesta e' contraria alla legislazione della Parte Richiesta o non e' conforme alle disposizioni del presente Trattato;
 - c) la richiesta si riferisce ai medesimi fatti per i quali la persona nei confronti della quale si procede nella Parte Richiedente e' gia' stata condannata o assolta con sentenza definitiva nella Parte Richiesta o il reato e' prescritto per la Parte Richiedente;
 - d) la richiesta si riferisce a reati militari che non sono previsti nella legislazione penale comune;
 - e) la Parte Richiesta ha fondate ragioni per ritenere che la richiesta e' stata presentata al fine di processare una persona per motivi di razza, di sesso, di religione, di nazionalita', di origine etnica, di appartenenza a un determinato gruppo sociale, di opinioni politiche o che la situazione di tale persona puo' essere pregiudicata per taluna di queste ragioni;
 - f) La richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
 - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro della sua famiglia;
 - ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
 - g) Il reato per cui si procede e' punito dalla Parte Richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte Richiesta.
2. Il segreto bancario o tributario non puo' essere utilizzato come motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria. 3. La Parte Richiesta puo' differire o

rifiutare l'esecuzione della richiesta qualora ritenga che la sua esecuzione possa pregiudicare o ostacolare un'indagine o procedimento giudiziario in corso nel suo territorio. 4. Prima di differire o rifiutare l'esecuzione di una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta valuta la possibilità che l'assistenza giudiziaria sia concessa alle condizioni che ritiene necessarie. Se la Parte Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, e' obbligata a soddisfarle. 5. Se la Parte Richiesta decide di differire o rifiutare l'assistenza giudiziaria, deve informarne la Parte Richiedente per il tramite della sua Autorita' Centrale, indicando i motivi di tale decisione.

Versione in vigore dal 28 luglio 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 82
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-82-2020/art-7>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16
dicembre 2016 · Art. 7

dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16
dicembre 2016 · Art. 7

